

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale
9^a legislaturaStruttura amministrativa competente:
Direzione Attuazione e Programmazione
SanitariaPresidente
Vicepresidente
Assessori

		P	A
Luca	Zaia	X	
Marino	Zorzato	X	
Renato	Chisso	X	
Roberto	Ciambetti	X	
Luca	Coletto	X	
Maurizio	Conte	X	
Marialuisa	Coppola	X	
Elena	Donazzan		X
Marino	Finozzi	X	
Massimo	Giorgetti	X	
Franco	Manzato	X	
Remo	Sernagiotto	X	
Daniele	Stival	X	

Segretario Mario Caramel

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n.**1483****del 20 SET. 2011**

OGGETTO: Medicina dello Sport: certificazioni di idoneità all'attività sportiva agonistica.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Viste le modifiche apportate al Nomenclatore Tariffario delle prestazioni di specialistica ambulatoriale con DGR n° 859 del 21 giugno 2011, si ritiene necessario ridefinire le procedure e le modalità operative connesse al rilascio dei certificati di idoneità all'attività sportiva agonistica.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con il Decreto Ministeriale 18 febbraio 1982 "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica" sono stati definiti i criteri tecnici generali in base ai quali debbono essere effettuati i controlli sanitari di idoneità alle attività sportive agonistiche.

In particolare l'Art. 1 del sopracitato Decreto stabilisce che, ai fini della tutela della salute, coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi preventivamente e periodicamente alla verifica dell'idoneità specifica allo sport che intendono svolgere.

Pertanto, ai sensi dell'Art. 3, i soggetti interessati devono effettuare gli accertamenti sanitari previsti nelle Tabelle A e B allegate al suddetto Decreto, in base allo sport praticato.

Il medico che accerta l'idoneità ha facoltà di richiedere ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali su motivato sospetto clinico.

E' prevista inoltre, ai sensi dell'Art. 4, la compilazione di una scheda di valutazione medico-sportiva. Ai soggetti riconosciuti idonei viene infine rilasciato il relativo certificato di idoneità (Art. 5).

In caso di giudizio di non idoneità, lo stesso deve essere comunicato, ai sensi dell'Art. 6, all'interessato, ai competenti uffici regionali e alla Società Sportiva cui fa capo l'atleta. Il soggetto interessato può proporre ricorso avverso il giudizio negativo entro trenta giorni dinanzi alla Commissione Regionale preposta.

La Legge Regionale del Veneto 3 agosto 1982 n° 25 "Promozione dell'educazione e tutela sanitaria delle attività sportive" ha definito di competenza delle Aziende ULSS non solo gli interventi relativi alla promozione dell'attività sportiva e motoria ma anche le procedure connesse alla verifica e certificazione della idoneità all'attività sportiva sia non agonistica che agonistica. A tal fine le Aziende ULSS devono costituire appositi Servizi di Medicina della Sport.

Con la Circolare esplicativa del Ministero della Sanità datata 31 gennaio 1983 è stata definita la modulistica specifica con la quale le Società Sportive devono richiedere alle strutture preposte di Medicina

dello Sport l'effettuazione della visita medico-sportiva per il rilascio del certificato di idoneità alla pratica agonistica.

Successivamente, la Circolare della Regione Veneto del 17 maggio 1990 Prot. N° 14660/6165 ha stabilito le modalità di conservazione dei certificati di idoneità e non idoneità alla pratica sportiva agonistica, utili al fine di portare a conoscenza di tutti i soggetti interessati la situazione di ciascun atleta e di evitare la produzione di certificazioni multiple.

Il Decreto Ministeriale del 4 marzo 1993 dà indicazioni relativamente alla necessità, anche per i soggetti portatori di disabilità fisiche e/o psichiche e/o neurosensoriali che praticano attività sportiva agonistica, di procedere all'accertamento dell'idoneità e stabilisce i relativi protocolli, sulla base di quanto già definito dal D.M. 18 febbraio 1982.

La Circolare della Regione Veneto del 12 settembre 1994 Prot. N° 32491/20112, preso atto dell'istituzione dell'Albo Regionale degli ambulatori privati di medicina dello sport, ribadisce quanto stabilito dal D.M. 18 febbraio 1982 ed esplicita le principali modalità operative cui devono attenersi i suddetti ambulatori.

A tale proposito, con Circolare 18 marzo 1996 il Ministero della Sanità ha stabilito che ciascuna Regione o Provincia Autonoma può organizzare le procedure di accertamento dell'idoneità all'attività sportiva agonistica in base alle esigenze locali, secondo tre possibili moduli organizzativi, anche tra loro complementari, costituiti da:

- 1) Servizi pubblici di Medicina dello Sport;
- 2) Centri privati autorizzati e accreditati;
- 3) Singoli specialisti in medicina dello sport autorizzati a svolgere l'attività certificatoria.

La medesima Circolare precisa anche che tale certificazione di idoneità può essere redatta, nelle sedi autorizzate, esclusivamente e personalmente dal Medico specialista in Medicina dello Sport, poichè il valore medico-legale della stessa comporta la riconduzione in capo al professionista delle eventuali conseguenze giuridiche derivanti dalla sua redazione.

La Regione Veneto, con DGR n° 850 del 23 marzo 1999, ha precisato che l'erogazione degli accertamenti necessari per la valutazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica rientra nel livello di assistenza specialistica ambulatoriale, così come già definito dal Nomenclatore Tariffario delle prestazioni di specialistica ambulatoriale approvato con DGR n° 4776 del 30 dicembre 1997.

Quest'ultimo infatti ha accorpato gli accertamenti clinico-strumentali di cui alle Tabelle A e B del D.M. 18 febbraio 1982, identificandoli rispettivamente con i codici 99.98.1, 99.98.2, 99.98.3 e ne ha definito le relative tariffe.

Inoltre la DGR n° 850 del 23 marzo 1999, riprendendo quanto già enunciato dai Piani Socio Sanitari Nazionale e Regionale, ribadisce il ruolo fondamentale dell'attività fisica nell'ambito delle azioni volte a promuovere stili di vita sani ed orientati alla prevenzione delle malattie cronic-degenerative.

Il ruolo protettivo dell'esercizio fisico regolare è stato infatti dimostrato in particolare nei confronti delle patologie cardio e cerebrovascolari, oltre a quelle osteoarticolari e metaboliche.

Al riguardo viene anche puntualizzato che le visite e gli accertamenti diagnostico-strumentali necessari per certificare l'idoneità all'attività sportiva agonistica rivestono non solo un importante ruolo nell'identificazione del rischio individuale connesso all'attività sportiva stessa, ma anche rilevanti funzioni di Medicina Preventiva di prevalente interesse pubblico, con particolare riferimento alla fascia di popolazione più giovane che si avvia all'attività sportiva agonistica.

Pertanto con il suddetto Provvedimento si è ritenuto opportuno inserire gli accertamenti di idoneità di cui alle Tabelle A e B del D.M. 18 febbraio 1982, cui si sottopongono inizialmente e periodicamente i soggetti di età inferiore a 18 anni che intendono svolgere attività sportiva agonistica, in un programma di diagnosi precoce e prevenzione collettiva.

1 4 8 3

20 SET. 2011

A tale proposito il medesimo Provvedimento ha introdotto l'esenzione dalla partecipazione alla spesa dei soggetti di età inferiore a 18 anni per i suddetti accertamenti, nell'intento di promuovere l'avvicinamento dei giovani allo sport e quindi a stili di vita sani, nell'ambito di un programma regionale di prevenzione primaria.

Il Decreto Legislativo n° 254 del 28 luglio 2000, di modifica ed integrazione del Decreto Legislativo n° 502 del 30 dicembre 1992, ha inserito la tutela sanitaria delle attività sportive tra le competenze del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali;

Successivamente, il DPCM 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" ha ricompreso le certificazioni di idoneità alla pratica sportiva agonistica e non agonistica (ad eccezione di quelle richieste dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica dei propri alunni) nell'Allegato 2A, contenente le prestazioni totalmente escluse dai LEA, inserendole nell'ambito delle certificazioni mediche non rispondenti a fini di tutela della salute collettiva anche quando richieste da disposizioni di legge.

Il suddetto DPCM, d'altra parte, elenca le certificazioni di idoneità sanitaria all'attività sportiva anche nell'Allegato 1B, definendole, nell'ambito delle attività di prevenzione rivolta alla persona, come certificazioni di tipo medico-legale.

La DGR n° 2227 del 9 agosto 2002, concernente le disposizioni applicative di recepimento del DPCM 29 novembre 2001, ribadisce quanto già definito con le DGR n° 4776 del 30 dicembre 1997 e n° 859 del 23 marzo 1999, specificando inoltre che, per i soggetti di età pari o superiore a 18 anni, le prestazioni correlate al rilascio della certificazione di idoneità vengono erogate a fronte del pagamento, da parte dell'utente, dell'intero importo tariffario definito dal Nomenclatore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale.

Il successivo DPCM del 28 novembre 2003 di modifica del DPCM 29 novembre 2001 in materia di certificazioni, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 23 settembre 2003 (Rep. N° 1827), ha inserito nei Livelli Essenziali di Assistenza le certificazioni e i relativi accertamenti volti a valutare l'idoneità alla pratica sportiva agonistica dei soggetti di età inferiore a 18 anni e disabili di qualunque età.

La Regione Veneto, con DGR n°489 del 5 marzo 2004, ha recepito il DPCM 28 novembre 2003 sopra menzionato estendendo il regime di esenzione per il rilascio delle certificazioni di idoneità alla pratica sportiva agonistica anche ai soggetti portatori di disabilità maggiorenni, essendo già previsto, ai sensi della DGR n° 2227 del 9 agosto 2002, che il rilascio delle sopracitate certificazioni a soggetti di età inferiore a 18 anni fosse a totale carico del Fondo Sanitario Regionale.

Il medesimo Provvedimento mantiene invariate, rispetto a quanto stabilito con DGR n° 2227 del 9 agosto 2002, le regole relative alla compartecipazione alla spesa per gli accertamenti diagnostico-strumentali aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle Tabelle A e B del D.M. 18 febbraio 1982, richiesti dal medico per approfondimenti necessari ai fini del rilascio delle summenzionate certificazioni. Tali prestazioni sono sottoposte all'ordinario regime di partecipazione/esenzione alla spesa sanitaria valido per le prestazioni ambulatoriali.

Sulla base delle succitate premesse, con DGR n° 859 del 21 giugno 2011 di aggiornamento del Nomenclatore Tariffario Regionale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, si è provveduto ad eliminare dalla branca 0 "Altre prestazioni" le prestazioni denominate "certificati per gli sport agonistici" (cod. 99.98.1, 99.98.2 e 99.98.3), in quanto impropriamente presenti nel Nomenclatore Tariffario Regionale, trattandosi di raggruppamenti di prestazioni multidisciplinari volte al rilascio di una certificazione e non di prestazioni finalizzate alla diagnosi e cura.

Si ribadisce infatti che il DPCM del 29 novembre 2001 tratta di tali certificazioni nell'ambito del livello di assistenza della prevenzione e non in quello dell'assistenza specialistica ambulatoriale.

1483

20 SET. 2011

Si stabilisce pertanto di ricomprendere l'attività di certificazione per l'idoneità agli sport agonistici all'interno del Tariffario Unico Regionale delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Prevenzione di cui alla DGR n° 3888 del 31 dicembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni, mantenendo la strutturazione in raggruppamenti di prestazioni come di seguito specificati, con le relative tariffe:

CERTIFICATI PER GLI SPORT AGONISTICI DI CUI ALLA TABELLA A DEL D.M. 18.2.82.
Comprensivi di: visita medica, esame completo urine, elettrocardiogramma.

Tariffa 38,80 euro

CERTIFICATI PER GLI SPORT AGONISTICI DI CUI ALLA TABELLA B DEL D.M. 18.2.82 CON TEST DI MASTERS. Comprensivi di: visita medica, esame completo urine, spirometria semplice, elettrocardiogramma con test da sforzo dei due gradini di Masters.

Tariffa 53,90 euro

CERTIFICATI PER GLI SPORT AGONISTICI DI CUI ALLA TABELLA B DEL D.M. 18.2.82 CON TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO. Comprensivi di: visita medica, esame completo urine, spirometria semplice, elettrocardiogramma con test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro.

Tariffa 81,90 euro

Vista la nuova collocazione dei sopra indicati raggruppamenti nell'ambito del Tariffario delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Prevenzione, si è ritenuto opportuno rivalutare le tariffe degli stessi, peraltro definite con DGR n° 4776 del 30 dicembre 1997 e mai aggiornate, rendendole omogenee a quelle in vigore negli analoghi tariffari di altre Regioni.

A tal fine si è tenuto conto dei criteri di cui all'art. 8 sexies del d.lgs. 31.12.1992, n. 502 come modificato dall'art. 79 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge n. 133 del 6 agosto 2008 che individua per la definizione delle tariffe massime nazionali la possibilità di utilizzare anche costi standard e tariffe già utilizzate nelle varie regioni.

Pertanto, le stesse sono state determinate facendo riferimento ai vigenti tariffari delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Prevenzione di altre regioni.

Per l'erogazione di tali raggruppamenti di prestazioni, comprensivi anche dell'atto certificatorio, è confermata, ai sensi della DGR n° 2227 del 9 agosto 2002, l'esenzione dal pagamento relativamente ai soggetti di età inferiore a 18 anni e agli atleti diversamente abili di qualunque età. I soggetti di età pari o superiore a 18 anni non disabili sono invece tenuti al pagamento dell'intera tariffa, in base al raggruppamento erogato.

Rimangono altresì invariate le regole relative alla compartecipazione alla spesa per gli accertamenti diagnostico-strumentali aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle Tabelle A e B del D.M. 18 febbraio 1982, richiesti dal medico per approfondimenti necessari ai fini del rilascio delle summenzionate certificazioni. Tali prestazioni sono sottoposte all'ordinario regime di partecipazione/esenzione alla spesa sanitaria valido per le prestazioni ambulatoriali.

La DGR n° 3415 del 29 novembre 2002 che definisce l'organizzazione dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS della Regione Veneto non prevede, nell'ambito delle funzioni dei Dipartimenti stessi, quelle correlate all'attività dei Servizi di Medicina dello Sport, con particolare riferimento alle certificazioni per gli sport agonistici.

D'altra parte la programmazione nazionale e regionale più recente sta indirizzando alcune attività e competenze dei Dipartimenti di Prevenzione verso progetti strettamente correlati con la promozione dell'attività fisica.

1483

20 SET. 2011

A tale proposito il Piano Regionale per la Prevenzione 2010-2012 di cui alla DGR n° 3139 del 14 dicembre 2010 comprende anche importanti riferimenti ad un Progetto per la promozione dell'attività motoria nella popolazione; la Regione Veneto rappresenta infatti da molti anni il punto di riferimento nazionale per la promozione dell'attività fisica e la lotta alla sedentarietà.

Il Progetto Regionale di cui sopra si propone di consolidare la rete, di estendere e rinforzare le attività nelle Aziende più produttive e di coinvolgere anche quelle meno attive. Il Progetto si propone inoltre di ampliare la copertura degli interventi alle fasce di popolazione a maggior rischio, al fine di ridurre l'incidenza delle malattie cronico-degenerative legate alla sedentarietà, a prolungare lo stato di autosufficienza nell'anziano e a migliorare l'autonomia e le competenze motorie nel bambino. La promozione delle attività sportive rientra quindi pienamente nell'ambito della tutela della salute.

Pertanto, stante l'attuale modello organizzativo Veneto relativo non solo alle modalità operative di rilascio delle certificazioni di idoneità agli sport agonistici ma anche più in generale alla collocazione dei Servizi di Medicina dello Sport all'interno delle Aziende ULSS, si dispone che le stesse continuino a garantire l'attività concernente il rilascio delle suddette certificazioni nell'ambito ritenuto più idoneo, tenendo però conto dell'obbligo di applicare comunque le tariffe indicate dal presente provvedimento anche qualora i Servizi che rilasciano i certificati non facessero parte del Dipartimento di Prevenzione.

Si dispone che le modifiche di cui al presente Provvedimento abbiano applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2011.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche;

Visto il d.lgs. 28 luglio 2000 n° 254;

Visto il D.M. 18 febbraio 1982;

Visto il D.M. 4 marzo 1993;

Visto il DPCM 29 novembre 2001;

Vista la Legge Regionale n° 25 del 3 agosto 1982;

Vista la DGR n° 4776 del 30 dicembre 1997;

Vista la DGR n° 850 del 23 marzo 1999;

Vista la DGR n° 3888 del 31 dicembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la DGR n° 2227 del 9 agosto 2002;

Vista la DGR n° 3415 del 29 novembre 2002;

Vista la DGR n° 489 del 5 marzo 2004;

Vista la DGR n° 3139 del 14 dicembre 2010;

Vista la DGR n° 859 del 21 giugno 2011;

Vista la Circolare Ministeriale del 31 gennaio 1983;

Vista la Circolare Ministeriale del 18 marzo 1996;

Visto il DPCM 28 novembre 2003 approvato dalla Conferenza Stato-Regioni del 23 settembre 2003 (Rep. n° 1827);

Vista la Circolare della Regione Veneto del 17 maggio 1990 Prot. n° 14660/6165;

Vista la Circolare della Regione Veneto del 12 settembre 1994 Prot. n° 32491/20112.

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante;
2. di stabilire che l'attività di certificazione per l'idoneità agli sport agonistici venga ricompresa all'interno del Tariffario Unico Regionale delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Prevenzione di cui alla DGR n° 3888 del 31 dicembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni, mantenendo la strutturazione in raggruppamenti di prestazioni, con le relative tariffe;
3. di inserire nel Tariffario Unico Regionale delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Prevenzione i seguenti raggruppamenti di prestazioni con le relative tariffe:

CERTIFICATI PER GLI SPORT AGONISTICI DI CUI ALLA TABELLA A DEL D.M.
18.2.82. Comprensivi di: visita medica, esame completo urine, elettrocardiogramma.

Tariffa 38,80 euro

CERTIFICATI PER GLI SPORT AGONISTICI DI CUI ALLA TABELLA B DEL D.M.
18.2.82 CON TEST DI MASTERS. Comprensivi di: visita medica, esame completo urine, spirometria semplice, elettrocardiogramma con test da sforzo dei due gradini di Masters.

Tariffa 53,90 euro

CERTIFICATI PER GLI SPORT AGONISTICI DI CUI ALLA TABELLA B DEL D.M.
18.2.82 CON TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO.
Comprensivi di: visita medica, esame completo urine, spirometria semplice, elettrocardiogramma con test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro.

Tariffa 81,90 euro

4. di modificare le tariffe dei raggruppamenti rispetto a quelle definite con DGR n° 4776 del 30 dicembre 1997 e mai aggiornate, vista la nuova collocazione degli stessi nell'ambito del Tariffario delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Prevenzione, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 8 sexies del d.lgs. 31.12.1992, n. 502 come modificato dall'art. 79 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge n. 133 del 6 agosto 2008 e facendo quindi riferimento ai vigenti tariffari delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Prevenzione di altre regioni;
5. di disporre che per l'erogazione di tali raggruppamenti di prestazioni, comprensivi anche dell'atto certificatorio, è confermata, ai sensi della DGR n° 2227 del 9 agosto 2002 e della DGR n° 489 del 5 marzo 2004, l'esenzione dal pagamento relativamente ai soggetti di età inferiore a 18 anni e agli atleti diversamente abili di qualunque età, mentre i soggetti di età pari o superiore a 18 anni non disabili sono tenuti al pagamento dell'intera tariffa, in base al raggruppamento erogato;
6. di mantenere invariate le regole relative alla compartecipazione alla spesa per gli accertamenti diagnostico-strumentali aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle Tabelle A e B del D.M. 18 febbraio 1982, richiesti dal medico per approfondimenti necessari ai fini del rilascio delle summenzionate certificazioni. Tali prestazioni sono sottoposte all'ordinario regime di partecipazione/esenzione alla spesa sanitaria valido per le prestazioni ambulatoriali;
7. di stabilire che, stante l'attuale modello organizzativo Veneto relativo non solo alle modalità operative di rilascio delle certificazioni di idoneità agli sport agonistici ma anche più in generale alla collocazione dei Servizi di Medicina dello Sport all'interno delle Aziende ULSS, le stesse continuano a garantire l'attività concernente il rilascio delle suddette certificazioni nell'ambito ritenuto più idoneo, tenendo però conto della necessità di applicare comunque le tariffe indicate dal presente provvedimento anche qualora i Servizi che rilasciano i certificati non facessero parte del Dipartimento di Prevenzione.

8. di disporre che le modifiche di cui al presente Provvedimento abbiano applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2011;
9. di incaricare la Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria dell'esecuzione del presente atto;
10. di dar atto che gli oneri derivanti dalla attuazione del presente provvedimento trovano copertura nei capitoli di spesa del bilancio regionale volti a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nazionali e aggiuntivi regionali;
11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia



